



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

# COMUNICATO STAMPA

Roma, 14 dicembre 2007

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I<sup>a</sup> SEZIONE L.N.P.

**RIUNIONE VENERDÌ 14.12.2007 – INIZIO ORE 10.30**

**1) Ricorso F.C. INTERNAZIONALE MILANO      ORDINANZA interlocutoria**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Juventus/Internazionale del 4.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 06.11.2007)

**2) Ricorso BOLOGNA F.C. 1909      RESPINTO**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Bologna/Chievo Verona del 10.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 112 del 13.11.2007)

**3) Ricorso PROCURATORE FEDERALE      PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, infligge al signor Doronzo la sanzione dell'ammonizione.**

avverso il proscioglimento del sig. Doronzo Pietro, Segretario dell'A.S. Bari S.p.A., a seguito di proprio deferimento per violazione degli artt. 1 e 8, comma 2 C.G.S. anche in relazione all'art. 39 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 9.11.2007)

**4) Ricorso GENOA CRICKET AND F.C. S.p.A.**  
avverso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Genoa/Roma del 24.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007)

Visto l'immediato verificarsi delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1 let. D) C.G.S.;  
tenuto conto, inoltre, che la società si è impegnata formalmente a corrispondere l'ammontare della sanzione ridotta alla famiglia del Maresciallo Palladini, tragicamente mancato mentre prestava servizio nella missione in Afghanistan, p.q.m. riduce la sanzione al minimo edittale di €10.000,00 ex art. 13 comma 6 C.G.S..

**5) Ricorso UDINESE CALCIO S.p.A.**  
avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Dossena Andrea seguito gara Roma/Udinese del 2.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 130 del 3.12.2007)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, infligge al calciatore Dossena la sanzione della squalifica per una giornata unitamente all'ammenda di Euro 10.000,00.

**6) Ricorso A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.**  
avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 15.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Livorno / Sampdoria del 25.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007)

**RESPINTO**